

208



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 06/68851 - fax 06/68897523

ufficio I



...dg.DAG.19/02/2008.0025091.U

Roma,

18 FEB. 2008

7200600004		
N. 1501/1040/21-2-08		
PRESDENZA	IC	AUC
Funzione	Macroattività	Alibata
Fascicolo	Sottofascicolo	

Presidenti delle Corti di Appello  
sedi

Ai Sigg. Procuratori Generali della Repubblica  
Loro sedi

Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri  
VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio  
Roma

E P.C. Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia  
Roma

**Oggetto: spese per l'accompagnamento coattivo dei testimoni.**

Alcuni uffici giudiziari ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri hanno chiesto chiarimenti in ordine al rimborso delle spese e alla corresponsione delle indennità di trasferta spettanti al personale militare in occasione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni disposto dal magistrato ai sensi dell'art. 133 c.p.p..

Già in passato questa Amministrazione ha avuto modo di intervenire sulla problematica annoverando tra le spese di giustizia quelle connesse all'uso di mezzi di trasporto diversi da quelli previsti dalla tariffa penale, purché autorizzati dal magistrato per la necessità di soddisfare esigenze di celerità processuale.

Con l'entrata in vigore delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia la materia è ora disciplinata dagli artt. 43 e 46 del DPR 115/02.

L'art. 46 disciplina il rimborso delle spese spettanti al testimone non residente chiamato a rendere testimonianza innanzi al giudice.

Invece, l'art. 43 della richiamata disposizione legislativa annovera tra le spese di giustizia il trattamento di trasferta di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per il

... essere delegati dal magistrato, fuori dalla sede in cui si svolge il processo.

Riguardo a tale ultima disposizione contenuta nel DPR 115/02, occorre preliminarmente considerare che al punto 6) della circolare in data 15 marzo 2006 del Dipartimento per gli Affari di Giustizia avente ad oggetto "razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia" è stato ribadito, in coerenza con gli orientamenti assunti in materia da questa amministrazione, che la norma di cui al richiamato art. 43 disciplina la spesa relativa ad attività connesse al compimento di atti attribuiti per legge al magistrato e che questi decide di delegare espressamente, sia in via autonoma che di collaborazione, ai predetti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Conseguentemente, le spese originate dal compimento di atti che rientrano nelle normali attribuzioni dei soggetti di cui può avvalersi il magistrato, ancorché richiesti dall'Autorità giudiziaria, non possono essere imputate alle spese di giustizia così come le trasferte occasionate da atti assunti di iniziativa o anche da semplici informazioni od indagini non espressamente delegate.

In considerazione di quanto sopra argomentato la scrivente Direzione Generale è del parere che, anche in seguito all'entrata in vigore del DPR 115/02, la spesa occorsa per il trasporto coattivo di testimoni attraverso l'utilizzo di mezzi diversi da quelli espressamente previsti dall'art. 46 possa essere considerata alla stregua di una spesa di giustizia straordinaria, se ritenuta indispensabile dal magistrato che procede, e, quindi, liquidata ai sensi dell'art. 70 della richiamata disposizione legislativa.

E' inoltre sottointeso che rientrano tra le spese di giustizia quelle occorse per il trasporto coattivo del testimone attraverso l'uso degli ordinari mezzi di trasporto previsti dal citato art. 46.

Per quanto riguarda, invece, il rimborso delle spese e le indennità spettanti al personale militare che ha provveduto all'accompagnamento coattivo, la scrivente ritiene che tali spese siano da ritenersi a carico dell'amministrazione di appartenenza in quanto connesse allo svolgimento di attività che rientrano nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali; ciò benché l'accompagnamento sia stato ordinato da un giudice.

Resta salva, ad ogni modo, la facoltà del giudice di porre le spese a carico del soggetto che le ha provocate a causa della mancata comparizione secondo il disposto dell'art. 133 c.p.p.

IL DIRETTORE GENERALE  
Alfonso PAPA